

CAMERA DEI DEPUTATI N. 852

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 luglio 1994 (v. stampato Senato n. 478)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

D'ALESSANDRO PRISCO, PAINI, SPECCHIA, ZACCAGNA, LAVAGNINI, MARCHETTI, ROCCHI, FARDIN, DUJANY, TAPPARO, NAPOLI

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 luglio 1994

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515).

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

« ART. 20-bis. — (Regolamenti di attuazione). — 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Pre-

sidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge ».

2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Norma transitoria).

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonché dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge n. 515 del 1993.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.